



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella adunanza del 14 luglio 2022 composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Alessandro SPERANDEO	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario
Antonio TEA	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario- relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli artt. 243-bis e ss.;

VISTA la delibera consiliare n. 11 dell'11 febbraio 2013, di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina, oggetto di rimodulazione, da

ultimo, con la deliberazione consiliare n. 85 del 23 novembre 2018, ai sensi dell'art. 243 - bis, comma 5, del TUEL;

VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, trasmessa con nota pervenuta, tramite PEC, in data 27 aprile 2021 e assunta al prot. n. 5368 del 27 aprile 2021;

VISTA la deliberazione istruttoria n. 86/2021/PRSP di questa Sezione di controllo e la nota di riscontro del Comune di Messina acquisita al prot. n. 6928 del 5 luglio 2021;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 10875 del 16 dicembre 2021, relativa alla conclusione dell'istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 24/2022;

VISTA la richiesta di audizione del Sindaco del Comune di Messina con nota prot. n. 163746 del 27 giugno 2022, acquisita al prot. Cdc. n. 4948 in pari data, al fine di aggiornare le informazioni relative al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del medesimo Comune;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 81/2022, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna adunanza per l'audizione del Sindaco del Comune di Messina, al fine dell'aggiornamento delle informazioni documentali relative al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

In premessa si richiamano le ultime fasi dell'iter procedimentale che ha caratterizzato il Piano di riequilibrio del Comune di Messina :

- la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con nota pervenuta tramite PEC in data 27 aprile 2021, assunta al prot. n. 5368 del 27 aprile 2021, trmetteva a questa Sezione la relazione conclusiva sulla rimodulazione del piano di riequilibrio adottata dal Comune Messina con delibera del consiglio comunale n. 85/C del 23 novembre 2018;
- questa Sezione di controllo, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi riguardanti l'attuale situazione finanziario dell'Ente, la concretizzazione delle misure previste dal Piano e l'effettivo ripiano della massa passiva, con particolare riguardo al riconoscimento e al finanziamento dei debiti fuori bilancio, adottava la deliberazione n. 86/2021/PRSP, riscontrata dal

Comune di Messina in data 5 luglio 2021, attraverso una relazione, assunta al numero di protocollo n. 86/2021, corredata dai pertinenti allegati;

- all'esito dell'esame della documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore depositava la relazione di conclusione dell'istruttoria sul Piano, con cui venivano individuate le questioni sulle quali incentrare il contraddittorio con ente, espletato nell'adunanza dell'8 febbraio 2022, in vista della quale il Comune di Messina depositava una nota sottoscritta dal Sindaco, recante menzione della deliberazione della Giunta municipale n. 52 del 31 gennaio 2022, con cui lo stesso manifestava la volontà di avvalersi della facoltà di rimodulazione concessa dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- con deliberazione n. 24/2022/PRSP questa Sezione:
 - o ha preso atto della volontà del Comune di Messina di esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, concessa dall'art. 1, commi 992, 993 e 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - o per l'effetto, ha rinvia ogni determinazione a successiva adunanza, da fissare in una data utile, successiva alla scadenza del termine fissato dalla norma sopra richiamata;
 - o ha stabilito che, in caso di effettivo esercizio della facoltà di rimodulazione del Piano, la prevista proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria, avrebbe dovuto essere trasmessa direttamente a questa Sezione di controllo, dinanzi a cui pende il procedimento di approvazione;
 - o ha invitato l'ente, in ogni caso, a comunicare le informazioni ed i prospetti aggiornati richiesti nella parte motiva;
- con pec del 1° marzo 2022, il Commissario straordinario del Comune di Messina ha trasmesso una nota con la quale, *"ritenuto di avvalersi della più ampia facoltà prevista dal testo dei commi 992 e 994 della legge n. 234/2021, così come modificato dalla succitata legge n. 15/2022"*, ha comunicato *"ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 992 della Legge n. 234/2021"*, nel testo modificato dal d.l. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, che *"il Comune di Messina procederà alla rimodulazione o riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con delibera di Consiglio comunale n 11 del 2013 e rimodulato da ultimo con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.11.2018"*;

- infine, il Sindaco del Comune di Messina, con nota prot. n. 163746 del 27 giugno 2022, acquisita al prot. Cdc. n. 4948 in pari data, ha fatto richiesta di audizione a questa Sezione, al fine di aggiornare le informazioni il relative al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del medesimo Comune .

Nella deliberazione n. 24/2022/PRSP il Collegio ha riconosciuto il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 1, comma 992 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal momento che l'ente ha approvato il Piano - il cui *iter* è ancora pendente presso questa Sezione di controllo - in data antecedente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, in G.U.R.I., Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020) e ha comunicato la volontà di rimodularlo entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione all'esame (coincidente con la data del 1° gennaio 2022).

Nel prendere atto, dunque, che, a partire dalla data di comunicazione, l'Ente dispone(va) di un termine di centoventi (oggi di 150 giorni) per la presentazione della *"proposta di rimodulazione"* del Piano, ex art. 1, comma 994 della citta legge n. 234/2021, il Collegio poneva all'attenzione - ai fini dei futuri adempimenti da parte dell'Ente - che il richiamo, per analogia, dell'art. 243-*quater*, comma 7-*bis*, del TUEL implicava che, essendosi già esaurita l'istruttoria da parte della competente Commissione ministeriale e attesa la pendenza dell'*iter* di approvazione presso questa Sezione di controllo, è direttamente a quest'ultima che dovrà pervenire la suddetta proposta, da corredare del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria, la quale provvederà a esaminare il Piano rimodulato secondo l'ordinario procedimento previsto dall'art. 243 *quater* del TUEL.

Tuttavia, i commi 992, 993 e 994 della legge n. 234/2021 hanno subito alcune rilevanti modifiche ad opera del d.l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, che possono riassumersi :

- nella possibilità per gli enti di comunicare, entro il sessantesimo giorno (prima modifica, in quanto nella prima versione il termine era di trenta giorni) successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare (seconda modifica, in quanto la prima versione faceva riferimento solo alla possibilità di rimodulare il Piano) il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 992);

- entro il centocinquantesimo giorno (prima il termine era di 120 giorni) successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione (prima era possibile presentare solo una proposta di rimodulazione) del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, abrogando il periodo finale che così recitava: *"In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

La modifica della disposizione richiamata ad opera del citato d.l. n. 228/2021 comporta, per il Collegio, la necessità di valutare la possibilità di tenere fermo l'orientamento di questa Sezione sopra richiamato in ordine alla esclusiva competenza della magistratura contabile sulla valutazione del Piano rimodulato/riformulato, superando la fase di competenza della Commissione ministeriale, riconsiderando l'aderenza della prima interpretazione alla nuova formulazione del comma 994 e, quindi, alla *voluntas legis*.

È opinione del Collegio che il Piano rimodulato o riformulato, eventualmente approvato dal Comune di Messina entro il termine di 150 giorni dalla citata comunicazione, trasmessa con pec del 1° marzo 2022, del Commissario straordinario del medesimo ente sopra richiamata (e pertanto entro il termine del 29 luglio 2022), debba essere trasmesso alla Commissione ministeriale per il preventivo vaglio attribuito dal legislatore alla stessa, per due ordini di motivi:

- a. la prima soluzione adottata da questa Sezione nella deliberazione n. 24/2022 era fondata sul richiamo che il legislatore faceva (nella prima versione della disposizione) alle procedure di cui all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter del TUEL, che, in caso di emersione, nella fase di attuazione del Piano e in sede di monitoraggio, *"di un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto"*, prevede la facoltà per l'ente di rimodulare, con l'espressa previsione che tale proposta di rimodulazione *"deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*; l'espunzione del richiamo ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-quater del TUEL, pertanto, non può rimanere priva di effetti giuridici;
- b. ai sensi della nuova versione dei commi in esame, l'ente può procedere alla riformulazione (oltre che alla rimodulazione); sul tema, la giurisprudenza contabile

ha chiarito che “*con il termine ‘riformulazione’ deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la ‘rimodulazione’ consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra “rimodulazione” e “riformulazione” del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l’approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d’istruttoria ed il piano oggetto di decisione....*” (Corte dei conti, Sez. aut., del. 26 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR, richiamata dalle SS.RR. in sede giurisdizionale n. 33/2020).

In conclusione, per il Collegio il nuovo Piano rimodulato/riformulato eventualmente adottato dal Comune di Messina entro il termine sopra precisato dovrà essere trasmesso dal Comune medesimo alla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (e per conoscenza a questa Sezione) per la propedeutica valutazione, essendo venuto meno il supporto normativo che giustificava la deroga alla procedura ordinaria di analisi del Piano stesso.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana:

DISPONE

- che il Comune di Messina trasmetta alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali la nuova versione del Piano di riequilibrio rimodulato o riformulato, eventualmente approvato dall’ente entro il termine di centocinquanta giorni dalla citata comunicazione, trasmessa con pec del 1° marzo 2022, del Commissario straordinario del medesimo ente, richiamata nella parte motiva (e pertanto entro il termine del 29 luglio 2022), ai fini della propedeutica analisi dello stesso, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 1, del d. lgs. n.267/2000;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Messina;
- alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 14 luglio 2022.

L’ESTENSORE

Massimo Giuseppe Urso

Il PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 18 luglio 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE